



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**dott.ssa Beneduce Sabrina**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>18</b>	<b>06/02/2018</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Oggetto:

***IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLE LEGGI 689/1981 E 122/1992 E DEL D.P.R. 558/1999, ART.10. ORDINANZA INGIUNZIONE E CONFISCA NEI CONFRONTI DI -OMISSIS----OMISSIS--, C.F. --OMISSIS--N. Codice 5828***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- la Legge 24/11/1981, n. 689, che tra l'altro disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- il D.P.R. 22/07/1982, n. 571, di attuazione degli artt.15 e 17 della L. 689/1981, che detta norme sulle modalità con cui si opera il sequestro di cose;
- la Legge quadro sull'Artigianato 08/08/1985, n. 443, recante norme per la tenuta degli albi delle Imprese Artigiane;
- la Legge Regionale 28/02/1987, n. 11, recante norme per la tutela degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle Commissioni Provinciali e Regionale o Enti Locali;
- la Legge Regionale 10/01/1983, n. 13, recante norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti delegati;
- la Legge 05/02/1992, n. 122, che, tra l'altro, disciplina le attività di autoriparazione;
- il D.P.R. 14/12/1999, n. 558, con cui è stato emanato il Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di Registro delle Imprese nonché per la semplificazione dei procedimenti di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- la circolare del 06.02.2002, prot. 501656, del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi che, in caso di imprese configurabili come artigiane, individua la Regione quale Autorità preposta alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della l.05.02.1997, n. 122, nonché a ricevere e a decidere in merito alle istanze di dissequestro;
- la DGR n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 619/2016 che in attuazione di quanto previsto dal Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere,
- le modifiche ordinamentali secondo cui le competenze della 'U.O.D. 03 "Regimi Regulatori specifici e riduzione oneri burocratici" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" sono confluite nella UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;
- la DGR 249/2017 e il successivo DPGR 177 del 10/05/2017 hanno conferito l'incarico di dirigente responsabile della citata UOD 02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" alla d.ssa Sabrina Beneduce;

### PRESO ATTO:

- del processo verbale di infrazione e sequestro del 09/11/2017 elevato e notificato dal Comando della Guardia di Finanza di NOLA (NA) a carico del Sig. —OMISSIS—OMISSIS—OMISSIS—OMISSIS—OMISSIS—OMISSIS—OMISSIS—OMISSIS—OMISSIS—OMISSIS—, per violazione dell'art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, per aver esercitato il medesimo l'attività di MECCATRONICO (AREA MANUTENZIONE), senza la regolare iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane ai sensi del 2° comma dell'art. 10 del D.P.R. del 17 dicembre 1999, n. 558;
- dei criteri previsti per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11 della L. 689/81 e dell'art. 10 della L. 122/1992;
- del disposto art. 10, comma 2, della L. 122/1992 che prevede nel caso in esame l'irrogazione di una sanzione consistente nel pagamento di una somma da 5.164,56 a 15.493,71 Euro e nella confisca delle attrezzature;
- della Determinazione della UOD 02 n. 138 del 13/12/2017 con cui è stata rigettata l'istanza di dissequestro ed annullamento della sanzione presentata dal verbalizzato e confermata la regolarità delle sanzioni comminate;
- dell'elenco delle attrezzature che con il verbale del 09/11/2017, che si allega in fotocopia alla presente Ordinanza per formare parte integrante, sono state poste sotto sequestro ed affidate in custodia giudiziale al Sig. —OMISSIS—OMISSIS—OMISSIS—OMISSIS—OMISSIS—OMISSIS;
- della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse resa dal titolare della P.O. Nicola Franco e dalla Dirigente della UOD 02 Sabrina Beneduce presente nel fascicolo del procedimento;

**VERIFICATA** la regolarità della contestazione;

**ESAMINATA** la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

**VISTO** il ricorso presentato dal Sig. —OMISSIS—, acquisito al prot. n.811594 del 07/12/2017 in opposizione al P.V. di contestazione del 09/11/2017, in cui sostanzialmente la parte sostiene che, all'atto dell'accertamento, non stesce affatto svolgendo l'attività di autoriparatore di tipo professionale ma solo a carattere occasionale e amatoriale;

**RILEVATO** che il ricorso risulta infondato in fatto ed in diritto in quanto dall'esame della narrativa del verbale si evince che:

- all'atto dell'accertamento la parte, in tenuta da lavoro, spontaneamente afferma: *“Non sono in possesso di alcuna autorizzazione amministrativa né tanto meno ho mai richiesto alcuna partita IVA per svolgere l'attività di riparazione meccanica di autoveicoli. Svolgo l'attività di meccanico dal 2013 presso i due garage siti all'interno di un cortile di proprietà dei miei genitori con i quali convivo”*
- il nutrito elenco di attrezzature, e la varietà delle stesse, rinvenuto sul luogo dell'illecito ed utilizzato dal Sig. —OMISSIS-- fanno ritenere che l'attività posta in essere dallo stesso non fosse affatto di carattere amatoriale ma di tipo professionale;
- il Sig. —OMISSIS-- ha comunque esercitato l'attività di OFFICINA MECCANICA, senza la regolare iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane ai sensi del 2° comma dell'art. 10 del D.P.R. del 17 dicembre 1999, n. 558;

**RITENUTO**, pertanto, dover rigettare il ricorso presentato dal Sig. —OMISSIS--, acquisito al prot. n.811594 del 07/12/2017, in opposizione al P.V. di contestazione del 09/11/2017 per i motivi anzidetti;

**ATTESO** che risulta la responsabilità del trasgressore;

**RITENUTO**, in base ai richiamati criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative ed al processo verbale redatto dall'Organo di vigilanza e controllo sul territorio, di determinare la sanzione nel pagamento della somma di €. 5.164,57, più €. 5,88 per spese di notifica e confisca delle attrezzature;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal titolare della posizione organizzativa di staff denominata "Attività sanzionatorie di competenza del Settore e relativo contenzioso per le attività artigiane L.689/81 e L.R. 13/83. Contenzioso."

#### **RIGETTA**

il ricorso, di cui al prot. n.811594 del 07/12/2017, poiché infondato in fatto ed in diritto in quanto dall'esame della narrativa del verbale si evince che:

- all'atto dell'accertamento la parte, in tenuta da lavoro, spontaneamente afferma: *“Non sono in possesso di alcuna autorizzazione amministrativa né tanto meno ho mai richiesto alcuna partita IVA per svolgere l'attività di riparazione meccanica di autoveicoli. Svolgo l'attività di meccanico dal 2013 presso i due garage siti all'interno di un cortile di proprietà dei miei genitori con i quali convivo”*
- il nutrito elenco di attrezzature, e la varietà delle stesse, rinvenuto sul luogo dell'illecito ed utilizzato dal Sig. —OMISSIS-- fanno ritenere che l'attività posta in essere dallo stesso non fosse affatto di carattere amatoriale ma di tipo professionale;
- il Sig. —OMISSIS-- ha comunque esercitato l'attività di OFFICINA MECCANICA, senza la regolare iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane ai sensi del 2° comma dell'art. 10 del D.P.R. del 17 dicembre 1999, n. 558;

#### **INGIUNGE**

al Sig. —OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--, **di pagare** quale sanzione amministrativa per aver esercitato, in violazione dell'art. 10 della Legge 05/02/199, n. 122, l'attività di MECCATRONICO (AREA MANUTENZIONE) senza la regolare iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane prevista dal 2° comma dell'art. 10 del D.P.R. del 17/12/1999, n. 558, la somma in €. 5.164,57, più €. 5,88 per spese di notifica, entro il termine perentorio di gg. 30 dalla notifica della presente Ordinanza/Ingiunzione, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata così come previsto dall'art. 27 della L. 689/81.

Il pagamento così come determinato dovrà essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n. **21965181**, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria, Codice Tariffa n. **1220** - Napoli, nell'intesa che copia di tale versamento dovrà essere trasmessa alla **Regione Campania, Direzione Generale Sviluppo Economico- U.O.D. 02 Is. A/6, 80143 Napoli**, entro e non oltre **10 giorni dall'avvenuto pagamento (inviare via mail a: [n.franco@maildip.regione.campania.it](mailto:n.franco@maildip.regione.campania.it)**

**Ove mai il trasgressore avesse proceduto ad obblare la sanzione nei 60 gg dalla notifica del P.V, non essendo pervenuta la ricevuta di versamento presso questi uffici, si invita a volerla esibire nel più breve tempo possibile.**

**La UOD 02 prenderà atto della avvenuta oblazione e procederà ad annullare immediatamente il presente Decreto di ordinanza-Ingiunzione archiviando il procedimento sanzionatorio.**

#### **DISPONE**

ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 118/2011, l'accertamento dell'importo pari ad € 5164,57 sul capitolo di entrata 50, imputandolo alla competenza dell'esercizio finanziario 2018 precisando che la stringa contabile del predetto capitolo è la seguente:

Cap	Titolo	Tipologia	Categoria	IV Livello Piano dei Conti	CODICE SIOPE GESTIONALE	Ric./non ric.	Cod Identific Entrata UE	Perimetro sanità
-----	--------	-----------	-----------	----------------------------	-------------------------	---------------	--------------------------	------------------

50	3	30200	3020300	3.02.03.01.000	E. 3.02.03.01.001	2 (non ric.)	2	1
----	---	-------	---------	----------------	-------------------	--------------	---	---

l'accertamento dell'entrata di €. 5,88 per diritti di notifica su:

Cap	Titolo	Tipologia	Categoria	IV Livello Piano dei Conti	CODICE SIOPE GESTIONALE	Ric./non ric.	Cod Identific Entrata UE	Perimetro sanità
-----	--------	-----------	-----------	----------------------------	-------------------------	---------------	--------------------------	------------------

2600	3	30500	3050200	3.05.02.03.000	E. 3.05.02.03.005	2 (non ric.)	2	1
------	---	-------	---------	----------------	-------------------	--------------	---	---

dando atto, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. n. 908447 del 30/12/2015 e n. 10701 del 12/02/2016, che l'accertamento di cui al presente provvedimento presenta la seguente competenza economica: 01/01/2018-31/12/2018.

#### **DISPONE**

inoltre **la confisca**, decorsi i termini di cui all'art. 18, u.c. della L689/1981, delle attrezzature e del materiale (con esclusione delle auto) di cui al processo verbale di sequestro del 09/11/2017 elevato a carico del trasgressore da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo sul Territorio ed allegato al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.

Avverso la presente Ordinanza/Ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, può essere proposta opposizione mediante ricorso da depositarsi, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, presso l'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, in ragione del luogo in cui è stata commessa la violazione.

L'esercizio dell'azione davanti al Giudice di Pace non sospende, ai sensi dell'art. 18, 6° comma, della L. 689/81 e fatta eccezione per la confisca, l'esecuzione dell'Ordinanza, salvo che questi non ritenga, con proprio atto, di disporre diversamente.

Su richiesta dell'interessato da inoltrare al competente Direzione Generale Sviluppo Economico UOD 02, qualora ricorrano condizioni economiche disagiate, può essere disposto con decreto dirigenziale che la sanzione venga pagata in rate mensili con le modalità previste dall'art. 26 della L. 689/81.

Per la notifica del presente Decreto si procederà ai sensi del c.p.c.

**La presente Ordinanza va inviata:**

- alla Segreteria di Giunta;
- alla Direzione Generale 13- UOD 01 Gestione delle entrate regionali per la registrazione degli accertamenti;

**-nonché va notificata** al trasgressore.

Sabrina Beneduce